

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALALBERGO
E L'ASSOCIAZIONE "PIANURA SICURA" PER LA GESTIONE FONDI EX ART. 208 Cds**

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di dicembre presso la sede del Comune di Malalbergo BO in Piazza Unità d'Italia 2;

tra

Il Comune di Malalbergo (BO), codice fiscale n. 80008310379 che di seguito per brevità sarà chiamato "ENTE", rappresentato dal Dott. Luigi Daga, nato a Francavilla Fontana (BR) il 21/11/1952, in qualità di Segretario Generale domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

e


l'Associazione "PIANURA SICURA" codice fiscale 91290820371, rappresentata dal Presidente Sig. Mirko Cesari, nato a Budrio (BO) il 12-09-1975 residente in Argenta (FE) Strada Imperiale n° 26, c.f. CSRMRK75P12B249T, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione sita in Granarolo dell'Emilia (BO) Via S. Donato 199;

Premesso

- che con atto costitutivo in data 12 dicembre 2007, si è costituita tra i dipendenti, Operatori di Polizia Municipale, dei Comuni di Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio, Baricella e Malalbergo, l'Associazione denominata "PIANURA SICURA" ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 22 gennaio 2004, che ha tra i propri fini statutari anche la gestione dei fondi ex art. 208 C.d.S, secondo le modalità previste dalla legge nonché dagli accordi sottoscritti in sede di contrattazione decentrata vigente.
- che il Comune di Malalbergo, ha aderito alla Convenzione per la gestione in forma associata di servizi di Polizia Municipale come da delibera di C.C. n 2 del 26/02/2001 e n° 20 del 25/03/2002
- che, questo Comune sottoscriveva un Accordo decentrato per la gestione associata di alcuni servizi di Polizia Municipale -Associazione "Terre di Pianura"- in data 14-02-2005, con proroga fino al 31/12/2007, successivamente poi prorogato ulteriormente;
- che questo Comune sottoscriveva in data 12/11/2008 una convenzione con l'associazione "PIANURA SICURA" per la gestione dei fondi ex art 208 C.d.S per il personale appartenente alla Polizia Municipale con scadenza 31-12-2012;
- che necessita pertanto, rinnovare la convenzione e le modalità di conferimento per gestione dei fondi ex art. 208 C.d.S, secondo quanto disciplinato dalla legge, dai vari contratti collettivi EELL, nonché dagli accordi sottoscritti in sede di contrattazione decentrata;

Tutto ciò premesso,

tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento dei fondi ex art. 208 D.Lgs. 285/1992 (C.d.S) nonché le modalità di controllo da parte del Comune di Malalbergo sul corretto utilizzo dei fondi da parte dell'Associazione "Pianura Sicura" creata ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 22 gennaio 2004.

Art. 2

Soggetti

La presente convenzione ha valore tra il Comune di Malalbergo, in qualità di soggetto titolare dei fondi ex art. 208 C.d.S e l'Associazione "Pianura Sicura", costituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del CCNL del 22 gennaio 2004, che ha tra i propri fini statutari anche la gestione dei fondi ex art. 208 C.d.S, secondo le modalità previste dalla presente convenzione, nonché dagli accordi presi in sede di contrattazione decentrata.

Art. 3

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni; la convenzione può essere rinnovata solo in forma espressa, sei mesi prima della scadenza per iniziativa di una delle parti. In ogni caso, la presente convenzione cessa i suoi effetti nel momento dell'eventuale scioglimento dell'Associazione e per nessun motivo può essere tacitamente rinnovata nel caso della costituzione di un nuovo soggetto giuridico che sostituisca l'Associazione "Pianura Sicura".

Art. 4

Finalità di utilizzo del fondo ex art. 208 CdS

1. L'Associazione "Pianura Sicura" utilizza i fondi ex art. 208 C.d.S, trasferiti dall'Ente con le modalità riportate all'art. 5, ai soli fini previsti dall'art. 208 C.d.S e dall'accordo decentrato vigente annualmente approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 5

Modalità di gestione e di trasferimento dei fondi

1. I fondi verranno conferiti su domanda espressa dell'Associazione, alla quale deve essere allegata una dichiarazione da parte del rappresentante dell'Associazione attestante che i fondi verranno utilizzati esclusivamente ai fini previsti dall'art. 208 C.d.S. e dell'accordo decentrato vigente annualmente approvato dalla Giunta Comunale.
2. Per gli anni dal 2013 in poi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, previa richiesta scritta da parte dell'Associazione, l'Ente liquida la somma dovuta e quantificata secondo l'accordo decentrato vigente annualmente approvato dalla Giunta Comunale.
3. I fondi, una volta trasferiti all'Associazione, dovranno essere utilizzati entro sei mesi dal conferimento, per le finalità di cui all'accordo decentrato e alla normativa vigente in materia, previo accantonamento da parte dei soci della liquidità necessaria alle spese di gestione dell'Associazione.



Art. 6

Controllo da parte dell'Ente

1. Dal secondo anno di applicazione della convenzione dovranno pervenire all'Ente, 30 giorni prima della data prevista per il trasferimento dei fondi, i documenti contabili e le fatture o altro atto analogo idoneo a comprovare le modalità e l'avvenuto utilizzo dei fondi conferiti l'anno precedente, nel rispetto di tutto quanto stabilito nella presente convenzione.
2. Se dall'esame da parte dell'Ente dei documenti di cui al comma precedente dovessero essere riscontrate irregolarità, lo stesso Ente può sospendere il trasferimento dei fondi dell'anno successivo. L'esito dell'esame viene comunicato per iscritto, anche in forma di visto, al Presidente dell'Associazione.

Art. 7

Tutela e riservatezza dei dati personali

1. Le parti si impegnano a non divulgare notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 30/6/2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 8

Inadempienze

1. Nel caso, in sede di controllo, l'Ente rilevi gravi inadempienze rispetto a quanto previsto dagli articoli precedenti, potrà chiedere la restituzione dei fondi all'Associazione.
2. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nel trasferimento dei fondi rispetto ai termini previsti nell'art. 5, l'Ente si farà carico di eventuali penali che dovessero essere applicate da parte di terzi all'Associazione a causa del ritardo. Tali penali, more o interessi devono essere comprovate da documenti ufficiali.
3. Resta ferma la competenza del Foro di Bologna, per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Le parti si riservano di apportare eventuali modifiche alla presente convenzione nel caso in cui intervengano novità legislative o normative riguardo all'utilizzo del fondo ex art. 208 C.d.S., anche per quanto riguarda le spese di gestione dell'Associazione stessa.

Comune di Malalbergo
Il Segretario Generale
Dott. Luigi Daga



Per l'Associazione "Pianura Sicura"
Il Presidente
Mirko Cesari